

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI – SOVVENZIONI – VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI

TITOLO I – MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 1 – Richiesta di contributi

1 . Le persone fisiche o giuridiche, gli enti pubblici o privati, le associazioni, istituzioni, fondazioni o gruppi che intendono ottenere dal Comune la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi o altro vantaggio economico di qualsiasi genere, compreso l'uso di mezzi e personale, **attrezzature o materiali** , che da qui in avanti saranno genericamente indicati come "beneficio", devono farne richiesta entro il 30 ottobre di ogni anno, per le iniziative da svolgersi nell'anno successivo.

Art. 2 – Richiesta di patrocinio

1 . Non è considerato beneficio, ai fini del presente regolamento, la concessione del patrocinio del Comune ad iniziative o manifestazioni quando detta concessione non comporta sostegni economici di qualsiasi genere.

2. Il patrocinio per iniziative e manifestazioni viene concesso, su richiesta degli organizzatori con decisione del responsabile del servizio competente, previo preventivo parere del Sindaco o dell'Assessore competente.

Art. 3 – Contributi

- 1. I contributi monetari erogati dall'Amministrazione non potranno superare il 30% del costo globale dell'iniziativa e comunque l'entità del contributo non potrà superare l'importo di Euro 1300 per ciascun evento.**
- 2. I contributi non monetari verranno concessi purchè tale concessione non ritardi o pregiudichi l'attività dell'Ente.**
- 3. Alla Giunta Municipale e' concesso in casi particolari e motivati di derogare da quanto disposto al precedente comma 1. (*)**

Art. 4 – Casi di deroga

1 . In casi di iniziative occasionali e urgenti debitamente motivate, la Giunta Comunale previo preventivo parere del Responsabile del Servizio, potrà concedere il beneficio anche al di fuori dei termini temporali previsti all'art.1.

Art. 5 – Domanda

1 . La domanda di contributo dovrà essere presentata al protocollo del Comune nei termini di cui al precedente art.1 e contenere le seguenti indicazioni:

- a) dati anagrafici e sociali del richiedente;
- b) descrizione del tipo di beneficio richiesto;
- c) titolo dell'attività o manifestazione per cui si richiede il beneficio.

2 . Alla domanda di contributo è allegata una relazione, anch'essa sottoscritta dal richiedente, che attesti gli elementi sotto indicati se ricorrenti:

- a) eventuale iscrizione del richiedente ad albi, registri o altro avente rilevanza pubblica, ovvero l'eventuale collegamento a organismi, associazioni, raggruppamenti di dimensioni sovracomunali;
- b) eventuale iscrizione all'albo delle associazioni, previsto dall'apposito regolamento comunale;
- c) illustrazione della iniziativa o della attività per la quale i benefici sono richiesti, indicando la data di inizio e il programma dettagliato;
- d) tipologia di pubblico ed eventuale numero di persone a cui l'iniziativa di rivolge;
- e) impegno del richiedente a provvedere all'acquisizione di tutti i permessi, autorizzazioni e nulla osta necessari per l'iniziativa, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
- f) il piano dei costi della iniziativa/attività, ripartito per singole voci di spesa.

3 . In relazione al divieto di cui all'art.7 L.195 del 2.5.74 e successive modificazioni, la domanda dovrà essere integrata da apposita dichiarazione nella quale il richiedente attesti di non trovarsi nelle condizioni di cui alla normativa nazionale richiamata.

Art. 6 – Istruttoria

1 . Sulla base dei dati raccolti e delle informazioni in suo possesso, l'ufficio interessato esprime il proprio parere obbligatorio ma non vincolante, sulla richiesta.

2 . L'istanza è considerata irricevibile per la verificata falsità di un elemento o dato della relazione-dichiarazione.

3 . Nel caso di contributo monetario l'ufficio interessato dovrà indicare il capitolo di bilancio cui potrà essere imputata la spesa.

Art. 7 – Decisione sulla richiesta

1 . Gli uffici interessati completano l'istruttoria e trasmettono le domande alla Giunta Municipale entro 20 giorni dal ricevimento per le decisioni in merito.

Art. 8 – Criteri per la decisione della Giunta

1 . Sono in generale da privilegiare le istanze dei soggetti di cui all'art.1 che operano e svolgono la propria attività prevalentemente nel territorio del Comune di Vicchio.

2 . Sono altresì da valutare quali titoli di preferenza:

- a) l'iscrizione all'albo delle associazioni previsto dall'art.64 comma 4 dello statuto;
- b) la qualità dell'iniziativa da valutare sotto il profilo culturale, sportivo, sociale, turistico;
- c) la finalizzazione del contributo a particolari attività o iniziative preindividuata sulla base di specifiche direttive degli organi del Comune.

Art. 9 – Modalità di erogazione del contributo

1 . Il contributo verrà erogato dopo la verifica della rendicontazione come previsto dal seguente articolo 10.

2 . In caso di comprovata necessità il responsabile del servizio potrà concedere una anticipazione in nessun caso superiore al 50% del contributo concesso.

Art. 10 – Rendiconto

1 . I beneficiari di contributi **o benefici** devono rimettere apposito rendiconto delle spese, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, **allegando la documentazione, in originale, che verrà restituita dopo verifica entro 30 giorni dal ricevimento.**

L'Amministrazione si riserva di non considerare valide, ai fini del rendiconto, le spese non sufficientemente documentate.

2 . il soggetto che contravviene a questa disposizione perde **il diritto al contributo.**

3 . Le associazioni che ricevono benefici di qualsiasi tipo per la loro attività o per la realizzazione di manifestazioni, dovranno far risultare dai mezzi di promozione utilizzati, che le spese vengono realizzate con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11 – Interventi di assistenza sociale

1 . Non rientrano nella presente disciplina i benefici a qualsiasi titolo dovuti dal Comune in materia di assistenza sociale o in forza di norma di legge o di altra norma regolamentare a carattere comunale o sovracomunale.

Art. 12 – Albo dei beneficiari di contributi

1 . Ai sensi dell'art.1 del **D.P.R. N.118/2000**, è istituito l'Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici **sia monetari che non**, a carico dei rispettivi bilanci.

2 . L'Albo è depositato presso l'Ufficio Segreteria e l'Ufficio Relazioni al Pubblico e pubblicato all'Albo Pretorio per 2 mesi e può essere consultato da ogni cittadino. E' aggiornato a cura dell'Ufficio Segreteria entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente e contiene le seguenti informazioni: denominazione del beneficiario, finalità e settore di intervento, legale rappresentante, contributi e/o benefici erogati, estremi dell'atto di concessione del contributo, iniziative promosse.

3 . Della pubblicazione è data comunicazione tramite il notiziario comunale. Copia dell'Albo è contestualmente inviata ai Capi gruppo consiliari.

() comma così modificato con atto nr.91/CC del 14.9.2001*